



**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
DELL'UMBRIA**

(Ex legge regionale 23/12/2011 n. 18)

ENTE	ORGANO	NUMERO	DATA
Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria	Amministratore Unico	251	04-09-2020
OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE ANNO 2019 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.			

DECRETO DELL'AMMINISTRATORE UNICO

(Ex art. 24 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento)

Il giorno 04-09-2020, l'Amministratore Unico dell'Agenzia Forestale Regionale (ex L.R. 18/2011 e successive modifiche e integrazioni) Manuel Maraghelli, nominato con D.G.R. n. 129 del 5 marzo 2020 e con decorrenza dalla data di adozione del D.P.G.R. n. 22 del 16 marzo 2020, assume il presente Decreto.

L'Amministratore Unico
Manuel Maraghelli

L' AMMINISTRATORE UNICO

Premesso

Che la Regione dell' Umbria, con Legge Regionale n. 18 del 23.12.2011, ha istituito l' Agenzia Forestale Regionale;

Che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 16 marzo 2020 e' stato nominato l' Amministratore Unico della Agenzia Forestale nella persona di Manuel Maraghelli;

Che l' art. 24 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Agenzia, prevede che l' Amministratore Unico esprima le proprie decisioni attraverso l' emanazione di Decreti;

Che con Deliberazione della Giunta Regionale N. 1042 del 3/9/2012 sono stati approvati gli atti relativi alla costituzione della Agenzia Forestale Regionale;

Visto

il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia approvato con Decreto dell'Amministratore Unico n. 1 del 10/9/2012;

Vista

la dotazione Organica e l'articolazione organizzativa dell'Agenzia Forestale Regionale approvata con Decreto dell'Amministratore Unico n. 23 del 30/11/2012;

Visto

il Decreto dell'Amministratore Unico n. 22 del 30/11/2012 con il quale sono state attribuite le Funzioni Dirigenziali nei rispettivi Servizi dell'Agenzia Forestale;

Visti

gli art. 25 e 26 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia;

Visto

il regolamento dell'iter provvedimenti amministrativi in vigore;

Visti e richiamati

- l'art. 23 del D.Lgs n.150/2009
- l'art. 52 del D.Lgs. 165/2001
- il vigente CCNL Funzioni Locali 21.05.2018
- Il vigente regolamento interno per la disciplina delle progressioni orizzontali;
- l'accordo intervenuto tra le delegazioni trattante dell'ente e la delegazione trattante di parte sindacale per l'attuazione di progressioni orizzontali economiche nell'Agenzia Forestale Regionale per l'anno 2020;

Visto

l'art. 16 del CCNL Comparto Funzioni Locali secondo cui *“1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste. 2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della*

disciplina del comma 6. 3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi. 4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67. 5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità. 6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi. 7. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie. 8. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica. 9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina. 10. Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all'atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL";

Ritenuto

di dover procedere nel merito all'indizione della selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali in favore del personale dipendente, con decorrenza 1° gennaio 2020, mediante approvazione del relativo bando allegato alla presente, a farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto

che sulla base del regolamento dell'Ente vigente in materia e del sopracitato accordo decentrato, possono partecipare alle selezioni per le progressioni economiche tutti i dipendenti dell'Ente aventi i seguenti requisiti:

- essere in servizio a tempo indeterminato nell'ente al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello della selezione;
- avere maturato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione l'anzianità di almeno 36 mesi nella posizione economica;
- aver riportato, nell'ultimo triennio disponibile antecedente l'anno della selezione, nella valutazione della performance individuale una media pari ad almeno il 75% del valore massimo previsto;
- non avere ricevuto sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nel triennio antecedente l'anno di selezione;

che sulla base del regolamento dell'Ente vigente in materia e del sopracitato accordo decentrato la selezione sarà effettuata sulla base degli indicatori di seguito elencati

a) Esperienza lavorativa massimo 40 punti

Viene valutata l'anzianità di servizio nella fascia economica attualmente in godimento come segue:

3,5 punti per ogni anno intero prestato nella fascia economica posseduta al 31/12/2019;
0,30 punti per ogni mese di servizio eccedente l'anno intero, considerato mese di servizio un periodo di lavoro superiore a 15 giorni.

b) Arricchimento professionale (massimo 5 punti)

Viene assegnato un punteggio fino a 5 punti sulla base del curriculum professionale e formativo;

c) Valutazione della performance individuale (massimo 55 punti)

Viene assegnato un punteggio pari a 0,55 punti per ogni punto percentuale derivante dal rapporto tra la media delle valutazioni del triennio 2016-2018 ed il valore massimo previsto dal sistema di valutazione.

- che la metodica valutativa si fonda su un sistema numerico inteso ad assegnare, a ciascun elemento individuato in ciascuna categoria, uno specifico valore quantitativo, nell'ambito di un punteggio complessivo conseguibile da ciascun candidato alla selezione pari a 100.
- che sulla base del predetto accordo decentrato le risorse da mettere a disposizione per le Progressioni Economiche Orizzontali sono pari all'importo di euro 8.600,00 a valere sulle risorse stabili del fondo risorse decentrate 2020 così suddivise per categoria:

Categoria C	2.100,00
Categoria D	6.500,00

- che dette progressioni avranno decorrenza dal 1 gennaio 2020;

Dato atto

che la procedura per l'attribuzione di progressioni orizzontali viene indetta con Decreto dell'Amministratore Unico e che con lo stesso atto viene approvato il relativo avviso;

Dato atto

che, ai sensi di quanto disposto dal regolamento per la disciplina delle progressioni orizzontali, l'avviso dovrà essere pubblicato per 30 giorni sul sito istituzionale dell'Ente;

Visto

il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente competente ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia e dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di indire una procedura selettiva per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali del personale dell'Agenzia Forestale Regionale per l'anno 2020;
2. di approvare l'allegato avviso contenente i requisiti da possedere, le modalità di svolgimento della procedura selettiva, nonché quelle relative all'attribuzione del punteggio dei titoli valutabili ed il relativo modello di domanda di partecipazione che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;
3. di disporre la pubblicazione del sopracitato avviso per 30 giorni sul sito istituzionale dell'Ente;
4. di dare atto che le risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali gravano sulle risorse stabili del fondo risorse decentrate 2020.

L' Amministratore Unico

MANUEL MARAGHELLI

F.to Manuel Maraghelli

Pubblicato all'albo pretorio online secondo la normativa vigente.

Decreto firmato digitalmente (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

